

Circolare prot.n.35910 del 5.6.2003

UFFICIO PENSIONI

**Ai Direttori di Polo
Ai Presidi di Facoltà
Al Presidente del Comitato Tecnico
Ordinatore della Facoltà di Scienze Biotechologiche
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori di Centri e Centri Interdipartimentali
Al Direttore dell'Azienda agraria "Torre Lama"
Al Direttore dell'Orto Botanico
Ai Direttori di Biblioteca**

SEDE

**OGGETTO: Decreto Legislativo 26.3.2001 n.151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità)
art. 25, comma 2, e art. 35, comma 5 - accredito figurativo e riscatto periodi di maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro**

L'I.N.P.D.A.P. con Informativa n.8 del 28.2.2003, ha chiarito, in via definitiva, la corretta interpretazione della normativa in oggetto intesa al riconoscimento, su espressa richiesta e ai soli fini del trattamento pensionistico, dei periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria ed all'astensione facoltativa dal lavoro per maternità **verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro**, indipendentemente dalla loro collocazione temporale.

Con la medesima Informativa il sopracitato Ente ha altresì indicato i necessari criteri applicativi.

Occorre in via preliminare evidenziare che, ai fini dell'esercizio della facoltà in argomento da parte dei dipendenti interessati, **devono sussistere i seguenti requisiti:**

- **il possesso, alla data della domanda, di almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa:**

ai fini della verifica di tale requisito sono:

inclusi i periodi di lavoro non coperti da contribuzione e riscattati;

esclusi i periodi di contribuzione volontaria o proveniente da riscatto di corsi legali di studio o di periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro;

- **l'assenza totale di altra contribuzione nel periodo di cui si chiede il riconoscimento.**

Il riconoscimento dei periodi in argomento avviene in base a criteri diversi, previsti dalle norme in materia pensionistica, a seconda che si tratti di astensione per maternità obbligatoria (contribuzione figurativa) o facoltativa (riscatto).

I soggetti aventi diritto (*solo la madre, anche il padre in alternativa alla madre o entrambi i genitori*), nonché la durata dei periodi da riconoscere figurativamente e/o da riscattare devono essere individuati in relazione al momento dell'evento maternità, stante le disposizioni normative in materia cronologicamente succedutesi nel tempo (Leggi 860/50, 1204/71, 903/77 e n.53/2000).

Pertanto, ai fini di una migliore comprensione dell'argomento, di seguito si analizzano in via generale i criteri in base ai quali avviene il riconoscimento, l'entità dei periodi riconoscibili in relazione alla normativa vigente al momento dell'evento, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda, nonché le modalità di calcolo dell'onere da porre a carico degli interessati qualora il riconoscimento avvenga tramite riscatto.

1. Periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro (art.25, comma 2, D.L.vo 151/01)

L'astensione obbligatoria dal servizio per maternità consiste nel divieto di adibire al lavoro le dipendenti durante determinati periodi precedenti e successivi al parto.

Il diritto è stato riconosciuto, al verificarsi di determinate condizioni, anche al lavoratore padre.

I periodi corrispondenti a tale astensione obbligatoria per maternità ma verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro possono essere valutati, a domanda, **ricorrendo all'istituto della contribuzione figurativa, senza cioè alcun onere finanziario a carico del lavoratore**

In particolare per ogni evento maternità possono essere valutati:

- **i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria relativi all'evento maternità avvenuto a partire dal 4 gennaio 1951 (data di entrata in vigore della legge n.860/50) e fino alla data di entrata in vigore della legge 1204/71 (18 gennaio 1972)**

in tal caso sono **da riconoscere figurativamente esclusivamente in favore della madre**
sei settimane precedenti la data del parto; otto settimane dopo il parto

Per gli eventi già in atto alla data di entrata in vigore della legge n. 1204/71 (18 gennaio 1972) continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti (legge n. 860/50) e, conseguentemente, gli stessi limiti temporali di riconoscimento figurativo.

- **i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria relativi all'evento maternità avvenuto a partire dal 18 gennaio 1972 e fino alla data di entrata in vigore della legge n.53/2000 (28 marzo 2000),**

in tal caso sono **da riconoscere figurativamente in favore della madre**

a) *due mesi precedenti la data del parto;*

b) *tre mesi dopo il parto.*

Inoltre dalla data di entrata in vigore della legge n.903/77(18 dicembre 1977) è stato riconosciuto

c) ***il diritto della madre adottiva o affidataria all'astensione obbligatoria per i 3 mesi successivi all'ingresso in famiglia del bambino che, al momento dell'adozione o dell'affidamento, non abbia superato i 6 anni di età***

– ***analogo diritto è riconosciuto al padre adottivo o affidatario nel caso in cui la madre non abbia voluto o potuto fruirne (sentenza della Corte Costituzionale n.341/91)***

d) ***il diritto del padre lavoratore all'astensione dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso***

di affidamento esclusivo del bambino.

- **i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria relativi all'evento maternità avvenuto a partire dal 28 marzo 2000, data di entrata in vigore della legge n.53/2000**

in tal caso sono da riconoscere:

figurativamente in favore della madre

- a) *due mesi precedenti la data del parto;*
- b) *tre mesi dopo il parto.*

resta fermo, ai sensi della legge 903/77, il diritto della madre adottiva o affidataria all'astensione obbligatoria per i 3 mesi successivi all'ingresso in famiglia del bambino che, al momento dell'adozione o dell'affidamento, non abbia superato i 6 anni di età

figurativamente in favore del padre

- c) ***limitatamente ai casi di morte o grave infermità della madre, abbandono da parte della madre, affidamento esclusivo del bambino, tutta la durata del congedo di maternità, o la parte residua che sarebbe spettata alla madre.***

Resta fermo il diritto del padre adottivo o affidatario all'astensione obbligatoria per i 3 mesi successivi all'ingresso in famiglia del bambino che, al momento dell'adozione o dell'affidamento, non abbia superato i 6 anni di età, nel caso in cui la madre non abbia voluto o potuto fruirne (rinuncia della madre, decesso o grave infermità, abbandono).

Si evidenzia che nell'ipotesi di **adozione o affidamento internazionale** il diritto all'astensione obbligatoria spetta fino al compimento dei 18 anni del minore (con riferimento al momento dell'adozione o affidamento) e decorre dalla data del suo effettivo ingresso nel nucleo familiare.

2. Periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro (art.35 comma 5 D.L.vo 151/2001)

La legge ha previsto a favore della madre lavoratrice un'altra forma di congedo, qualificata facoltativa, di cui usufruire, su richiesta, per periodi successivi all'astensione obbligatoria.

Anche in questo caso il diritto è stato successivamente esteso al lavoratore padre.

I periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro possono essere valutati, a domanda, **ricorrendo all'istituto del riscatto, mediante cioè il versamento di un onere finanziario da parte del dipendente.**

Il periodo massimo da riconoscere non può superare i 5 anni.

In particolare, per ogni evento maternità possono essere riscattati:

- **i periodi corrispondenti all'astensione facoltativa relativi all'evento maternità avvenuto a partire dal 4 gennaio 1951 (data di entrata in vigore della legge n. 860/50) e fino alla data di entrata in vigore della legge n. 903/77 (18 dicembre 1977)**
 - ***si potrà ammettere a riscatto, esclusivamente in favore della madre, un periodo comunque non eccedente la durata di sei mesi (successivi al periodo di assenza obbligatoria dopo il parto) collocabili temporalmente entro il primo anno di vita del bambino***
- **i periodi corrispondenti all'astensione facoltativa relativi all'evento maternità verificatosi a partire dal 18 dicembre 1977 (data di entrata in vigore della legge n. 903/1977)**

– **il diritto di assentarsi facoltativamente dal lavoro per sei mesi entro l'anno di vita del bambino è stato riconosciuto anche al padre, ma solo in alternativa alla madre**

➤ **i periodi corrispondenti all'astensione facoltativa relativi all'evento maternità avvenuto a partire dal 28 marzo 2000, data di entrata in vigore della legge n.53/2000**

La L.53/2000 ha riconosciuto ad entrambi i genitori il diritto autonomo a fruire dell'astensione facoltativa esercitabile entro i primi otto anni di vita del bambino per un periodo massimo complessivo non eccedente i dieci mesi:

Pertanto il diritto compete:

- a) *alla madre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;*
- b) *al padre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi*
 - *se questi si astiene dal lavoro per un periodo, anche frazionato, non inferiore a tre mesi e intende fruire di un ulteriore periodo di assenza, il limite di sei mesi viene elevato a sette; in tale ipotesi il periodo complessivo di astensione dal lavoro dei genitori è elevato a undici mesi;*
- c) *al "genitore solo", per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi -*
 - *la situazione di "genitore solo" si verifica nei casi di morte dell'altro genitore, di abbandono del figlio, di affidamento esclusivo del figlio o di non riconoscimento da parte dell'altro genitore. La situazione di "ragazza madre" o di "genitore single" non realizza di per sé la condizione di "genitore solo" in quanto deve risultare il non riconoscimento dell'altro genitore. Nel caso di genitore separato, deve risultare dalla sentenza di separazione che il figlio è affidato ad uno solo dei genitori.*

Inoltre

- d) *nel caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato di un congedo pari a sei mesi per la madre, fino a sette mesi per il padre, nel limite complessivo di dieci o undici mesi per entrambi i genitori; tale disposizione trova applicazione anche nell'ipotesi di adozioni e affidamenti di minori (anche non fratelli) il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data;*
- e) *nel caso di adozioni ed affidamenti, comprese le adozioni e gli affidamenti preadottivi internazionali, il congedo deve essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare se, all'atto dell'adozione o dell'affidamento questi abbia un'età compresa tra i sei e i dodici anni.*

Nell'ipotesi in cui la madre, in vigore del precedente regime normativo, abbia già goduto interamente dell'astensione facoltativa, i mesi di congedo residuo potranno essere utilizzati solo dal padre, a condizione che il minore non abbia compiuto gli otto anni di età.

Qualora, in costanza di rapporto di lavoro, il richiedente abbia usufruito in parte del periodo di congedo parentale la facoltà di riscatto può essere esercitata solo per il periodo differenziale, nei limiti previsti.

Per espressa previsione normativa, "la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio non è cumulabile con il riscatto del periodo del corso legale di laurea, indipendentemente dall'entità dei periodi riscattabili e ancorché gli stessi non si sovrappongano cronologicamente".

L'INPDAP ha ritenuto opportuno formulare in merito apposito parere al Ministero del Welfare "per verificare l'attuale valenza di tale norma alla luce delle nuove disposizioni dettate dall'art.35, comma 5, del D.lgs. 151/2001".

Ne è derivato che, nell'ipotesi in cui l'interessato si sia avvalso di tale facoltà, si procederà al riscatto del congedo parentale non appena sarà definita la questione in merito alla cumulabilità con il riscatto del corso legale di laurea.

3. Modalità di presentazione delle domande di accredito figurativo e/o riscatto

Le domande intese ad ottenere l'accredito della contribuzione figurativa per i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria e/o riscatto dei periodi corrispondenti all'astensione facoltativa, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, devono essere redatte utilizzando esclusivamente i modelli A e B allegati alla presente circolare e presentate all'Ufficio Pensioni sito in via Giulio Cesare Cortese n.29

Gli interessati, all'atto della domanda, dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- *il possesso del requisito dei 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa;*
- *il periodo di cui si chiede l'accredito della contribuzione figurativa e/o il riscatto, in base alle diverse norme vigenti al verificarsi dell'evento maternità;*
- *che il periodo di cui si chiede il riconoscimento è scoperto da altra contribuzione;*
- *di avere o meno richiesto, in alcuna gestione pensionistica, il riscatto del periodo del corso legale di laurea (nell'ipotesi del solo riscatto);*
- *eventuale circostanza di:*
 - *decesso dell'altro genitore o grave infermità della madre;*
 - *abbandono e non riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore anche qualora dalla certificazione anagrafica risulti che il cognome del bambino è quello della madre;*
 - *affidamento esclusivo del bambino;*

e, nel caso che la richiesta sia presentata in relazione a periodi cui la norma in vigore al momento dell'evento ne stabiliva il diritto al padre in alternativa alla madre o ad entrambi i genitori:

- *la condizione lavorativa dell'altro genitore al momento dell'evento (specificando professione, qualifica, Ente datore di lavoro);*
- *gli eventuali periodi di astensione obbligatoria e/o facoltativa fruiti dall'altro genitore in costanza di rapporto di lavoro;*
- *gli eventuali periodi in relazione ai quali l'altro genitore ha chiesto la contribuzione figurativa e/o il riscatto in virtù della facoltà prevista dall'art. 25, comma 2, e art. 35, comma 5 del T.U.151/01 di cui tratta la presente circolare.*

Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione probatoria, e precisamente:

- *il certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva di tale certificazione;*
- *la certificazione medica in caso di grave infermità della madre;*
- *per le adozioni e gli affidamenti nazionali, copia del provvedimento di adozione o di affidamento e copia del documento rilasciato dall'Autorità competente da cui risulti la data dell'effettivo ingresso del bambino in famiglia;*
- *per le adozioni o affidamenti preadottivi internazionali, il certificato da cui risulti l'adozione o affidamento da parte del giudice straniero, certificato relativo all'avvio del procedimento di convalida presso il giudice italiano e la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;*

- nel caso di genitore separato, copia della sentenza di separazione dalla quale risulta che il figlio è affidato ad uno solo dei genitori o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

3.1 Termini della domanda di accredito figurativo

La domanda di accredito figurativo per i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro, deve essere presentata dai dipendenti interessati che **siano in attività di servizio e pertanto prima del collocamento a riposo.**

3.2 Termini della domanda di riscatto periodi di astensione facoltativa

Per la presentazione della domanda di riscatto dei periodi corrispondenti all'astensione facoltativa dal lavoro per maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, occorre fare riferimento **ai termini previsti dall'art.147 del D.P.R. 1092/73.**

La domanda dunque deve essere presentata:

- almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza;*
- a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione, qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui alla lettera a).*

4. Calcolo dell'onere di riscatto

Per quanto riguarda la determinazione dell'onere di riscatto da porre a carico dei richiedenti, si procederà, per espressa previsione di legge, come di seguito indicato:

- per i periodi da riscattare che si collocano temporalmente entro il 31 dicembre 1995, si applicheranno i criteri della riserva matematica di cui all'articolo 13 della legge n. 1338/1962 e successive modificazioni ed integrazioni;*
- per i periodi collocati temporalmente dal 1 gennaio 1996, si applicheranno i criteri di cui al punto a) se il richiedente, alla data del 31.12.95, abbia maturato una anzianità contributiva di anni 18 necessaria per la liquidazione di una pensione con il sistema retributivo;*
- per i periodi collocati temporalmente dal 1 gennaio 1996, per i quali la relativa quota di pensione sarà calcolata con il sistema contributivo - in quanto l'anzianità contributiva risulta inferiore a 18 anni - si applicherà l'aliquota contributiva obbligatoria vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto.*

Con preghiera di diffusione a tutto il personale

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Maria Luigia LIGUORI**